

Assicurazione contro la disoccupazione

Ditta

Conteggio sul lavoro ridotto

Istruzioni vedi a tergo

Azienda/settore d'esercizio
Periodo di conteggio
Inizio e/o fine del lavoro ridotto

1 N° AVS Cognome e nome	2 Guadagno orario computabile	3 Ore lavorative settimanali in base al contratto	4 Ore da effettuare nel periodo di conteggio, incl. la compensazione anticipata	5 Ore effettive	6 Assenze pagate/non pagate	7 Orario flessibile			8 Ore perse dovute a lavoro ridotto	9 Saldo ore supplementari dei mesi precedenti	10 Perdita stagionale di ore di lavoro	11 Ore perse computabili	12 Perdita di guadagno 100%	13 Perdita di guadagno 80%	14 Deduzione periodo d'attesa 80%	15 Rifusione rivendicata	
						a	b	c									
Totale/riporto col. 4/6/8/12 e 15																	

--



Istruzioni per il conteggio

Settore d'esercizio

Se il servizio cantonale ha approvato la spartizione dell'azienda in settori d'esercizio, per ognuno di questi va inoltrato un conteggio distinto.

Col. 1: N° AVS, cognome e nome

Nel conteggio devono essere indicati, per ogni periodo di conteggio, tutti i lavoratori dell'azienda/settore d'esercizio, indipendentemente dal fatto che siano interessati o meno da lavoro ridotto. Per i lavoratori non colpiti da lavoro ridotto si compilano solo le colonne 1, 4 e 6.

Col. 2: Guadagno orario computabile

Determinante è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo di paga che precede l'introduzione del lavoro ridotto (fr. 12'350.-- al massimo). In questo sono compresi: la quota della 13^a mensilità, purché per essa sussista un diritto legale, l'indennità per vacanze e gli assegni contrattuali, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. Per la determinazione del guadagno orario computabile riferirsi all'opuscolo „Info-Service Indennità per lavoro ridotto“.

Col. 3: Ore lavorative settimanali in base al contratto

Devono essere indicate le ore lavorative individuali di ogni lavoratore, stabilite contrattualmente, esclusa un'eventuale compensazione anticipata. Ove nel corso dell'anno la durata delle ore lavorative fosse diversa, si dovrà iscrivere il tempo di lavoro che fa stato per il rispettivo periodo di conteggio.

Col. 4: Ore da effettuare nel periodo di conteggio, inclusa la compensazione anticipata

Se il periodo di paga comprende 1, 2 o 4 settimane, il periodo di conteggio è di 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di 1 mese.

Col. 5: Ore effettive

Le ore effettivamente lavorate, compreso l'eventuale lavoro straordinario/supplementare.

Col. 6: Assenze pagate/non pagate

Tutte le assenze pagate e non, espresse in ore (vacanze, giorni festivi, assenza volontaria dal lavoro, malattia, infortunio, servizio militare, ecc.).

Col. 7: Orario flessibile

a) Saldo fine periodo di conteggio precedente b) Saldo fine periodo di conteggio corrente c) Differenza con inversione del segno.

Il saldo positivo autorizzato secondo il regolamento aziendale dell'orario flessibile, ma al massimo 20 ore; le ore in più contano come ore supplementari.

Col. 8: Ore perse per lavoro ridotto

Le ore effettivamente perse in seguito al lavoro ridotto ordinato, al massimo però il numero di ore risultante dalla sottrazione del totale delle ore indicate nelle colonne 5, 6 e 7c dalle ore figuranti nella colonna 4.

Col. 9: Saldo delle ore supplementari pagate e non pagate dei mesi precedenti

Vanno indicate tutte le ore supplementari effettuate nei sei mesi antecedenti l'inizio del termine quadro di due anni che non sono state temporalmente compensate. Dopo l'inizio del termine quadro, devono essere indicate tutte le ore supplementari, effettuate entro detto termine quadro e non temporalmente compensate, nella misura in cui non risalgono a più di dodici mesi. Tali ore supplementari devono anzitutto essere compensate con la perdita stagionale di ore di lavoro (colonna 10). Il saldo eventuale va quindi dedotto dalle ore perse computabili (colonna 11). Il saldo di ore supplementari non compensate va riportato al periodo di conteggio seguente.

Col. 10: Perdita stagionale di ore di lavoro

Questa colonna deve essere compilata solo se l'autorità cantonale, nella sua decisione, ha riservato la possibilità di non indennizzare la perdita stagionale di ore di lavoro.

Differenza tra il saldo delle ore perse (colonna 8) e le ore perse computabili (colonna 11): trattasi di una colonna di controllo, dato che il saldo delle ore supplementari (colonna 9) viene dedotto dalle ore perse computabili (colonna 11) solo laddove esse non possono essere ammortate dalla perdita stagionale di ore di lavoro.

Col. 11: Ore perse computabili

Se l'autorità cantonale ha espresso nella sua decisione una riserva in merito alla perdita stagionale di ore di lavoro, deve essere definita una chiave di ripartizione in base alle ore perse dei medesimi periodi negli ultimi due anni, nella quale vengano indicate quali sono le ore perse non indennizzabili (perdita stagionale di ore di lavoro) e quelle indennizzabili. Troverete le indicazioni per il calcolo e l'applicazione della chiave di ripartizione nell'opuscolo "Info-Service Indennità per lavoro ridotto", nonché sul formulario "Questionario per la determinazione della perdita stagionale di ore di lavoro" (Form. n. 716.303.1 i).

Dalle ore perse computabili deve essere dedotto il saldo delle ore supplementari (colonna 9), nella misura in cui esso non è stato ammortato con la perdita stagionale di ore di lavoro.

Se un'azienda non può far valere ore supplementari dai mesi precedenti né una perdita stagionale di ore di lavoro, la colonna 11 corrisponde alla colonna 8.

Col. 12: Perdita di guadagno 100%

Moltiplicazione della colonna 11 per la colonna 2. La cassa di disoccupazione rimborsa alle assicurazioni sociali anche la quota del datore di lavoro. Il totale della colonna 12 deve quindi essere moltiplicato per la percentuale del contributo del datore di lavoro all'AVS/AI/IPG/AD. Il risultato va poi sommato al totale della colonna 15 (è possibile conoscere il contributo patronale all'AVS/AI/IPG/AD attualmente vigente consultando il sito www.area-lavoro.ch).

Col. 13: Perdita di guadagno 80%

L'indennità per lavoro ridotto ammonta, per ogni lavoratore, all'80% della perdita di guadagno.

Col. 14: Deduzione periodo d'attesa 80%

Periodo di attesa a carico del datore di lavoro: due giorni di attesa ciascuno dal 1° al 6° periodo di conteggio e tre ciascuno dal 7° al 12° periodo di conteggio. Calcolo: moltiplicare 2/5 risp. 3/5 delle ore lavorative individuali settimanali per il guadagno orario computabile; dell'importo ottenuto calcolare l'80%.

Col. 15: Rifusione rivendicata

Ove tutte le condizioni siano adempiute, la cassa rifonde l'importo che si ottiene sottraendo l'importo della colonna 14 da quello della colonna 13. Al totale di questa colonna va aggiunta la rifusione dei contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD secondo colonna 12.